



Alla Signora **FALCONE Caterina**  
Via Giovanni Tancredi n. 7  
71030 – Mattinata (FG)

**Concessione: n. \_/2018**

- Richiedente: FALCONE Caterina nata a Mattinata il 31.08.1932 ed ivi residente, in via Giovanni Tancredi n. 7 – codice fiscale: FLCCRN32M71F0590.
- Terreno demaniale in **agro di Manfredonia** censito in catasto al **foglio 80 p.lla n. 13** di ha 11.18.11 **(in parte ha 1.05.60)**.

Vista l'istanza in data 20.10.2017, acquisita al protocollo consortile n. 18772 in pari data e successiva rettifica del 27.11.2017, acquisita al protocollo consortile n. 20970 in pari data, con le quali la signora FALCONE Maria nata a Mattinata il 31.08.1932 ed ivi residente, in via Giovanni Tancredi n. 7, ha chiesto in concessione il terreno in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione del terreno di che trattasi, **ad uso semina**;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alla pubblicazione del bando riguardante il terreno in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e all'albo pretorio del Comune di Manfredonia, quest'ultima richiesta con nota prot. n. 6490 del 10.04.2018 ed eseguita in pari data con atto n. 12490;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 64,00 (sessantaquattro/00), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 19.06.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **220,13** (duecentoventi/13);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 21.05.2018;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, in data 05.07.2018, prot. A00\_75/0008143, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. .... del 02.08.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **220,13** (duecentoventi/13), effettuato in data ..... a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. **\_/2018**;

#### **SI CONCEDE**

alla signora FALCONE Caterina nata a Mattinata il 31.08.1932 ed ivi residente, in via Giovanni Tancredi n. 7, l'utilizzo, **ad uso semina**, del terreno demaniale in **agro di Manfredonia** censito in catasto al **foglio 80, p.lla n. 13** di ha 11.18.11 (**concessi ha 1.05.60**).

#### **Durata** (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal ..... 2018, quindi, avrà termine il .....2021. Non è consentito il tacito rinnovo.

#### **Utilizzazione e Sanzioni** (artt. 5 e 19 del Regolamento)

Il terreno concesso potrà essere utilizzato esclusivamente **ad uso semina**. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione del terreno oggetto della presente concessione.

#### **Oneri e divieti** (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria la quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione del terreno.



Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nelle zone lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, del terreno concesso, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte del terreno, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata al terreno disponibile. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria s'impegna per se e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio e sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che la concessionaria intenda rinunciare alla concessione, è tenuta a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico della concessionaria. Qualora la concessionaria rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, ella è tenuta comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

La concessionaria dovrà osservare le condizioni previste dalla vincolistica vigente – L.R. 31.05.2001 n. 14 (disposizioni in materia forestale), Regolamento Regionale 13.10.2017 n. 19, N.T.A del P.P.T.R. Regione Puglia ed N.T.A 2005 PAI Puglia, relativamente alle aree ad alta pericolosità idraulica.

La concessionaria dovrà, altresì, osservare le condizioni previste dal Regolamento sulla tutela delle Opere Pubbliche di Bonifica, approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni

**E' Vietato :**

- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno e le installazioni di recinzioni ad una distanza minore di 10,00 mt. da tutte le pertinenze idrauliche eventualmente presenti;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, il terreno concesso, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

**Canone annuale** (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **220,13** (duecentoventi/13). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

**Cauzione** (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

**Normativa di riferimento**

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese della concessionaria.



Foggia,

Il Presidente  
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione  
(Caterina Falcone)